ALLEGATO II

"ALLEGATO XXXVIII

Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa relativa al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione

**Istruzioni per la compilazione del modello d'informativa EU IRRBBA**

Gli enti sono tenuti a pubblicare le informazioni qualitative specificate di seguito sulla base della metodologia del proprio sistema interno di misurazione del rischio, della metodologia standardizzata o della metodologia standardizzata semplificata, se del caso, conformemente all'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE.

Le presenti istruzioni sono state elaborate sulla base degli obblighi di cui all'articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in linea con la norma in materia di informativa del terzo pilastro di Basilea.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | **Descrizione delle modalità secondo cui l'ente definisce l'IRRBB ai fini del controllo e della misurazione del rischio**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle modalità secondo cui è definito, misurato, attenuato e controllato il rischio di tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le autorità competenti effettuano a norma dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE. |
| b) | **Descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione dell'IRRBB dell'ente**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle strategie globali di gestione e attenuazione dell'IRRBB, tra cui: il monitoraggio del valore economico del capitale proprio e dei proventi netti da interessi in relazione ai limiti stabiliti, le pratiche di copertura, lo svolgimento di prove di stress, l'analisi dei risultati, il ruolo dell'audit indipendente, il ruolo e le prassi del comitato di gestione delle attività e passività, le prassi dell'ente volte a garantire l'idonea validazione del modello e l'aggiornamento tempestivo dei modelli in risposta al mutare delle condizioni di mercato. |
| c) | **Periodicità del calcolo delle misure dell'IRRBB dell'ente e descrizione delle misure specifiche che l'ente utilizza per determinare la sua sensibilità all'IRRBB**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punti i) e v), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle specifiche misure del rischio applicate per stimare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti nonché a indicare la periodicità della valutazione del rischio di tasso di interesse.  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la descrizione delle misure di rischio specifiche utilizzate per determinare la sensibilità all'IRRBB non si applica agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
| d) | **Descrizione degli scenari di shock e di stress relativi ai tassi di interesse che l'ente utilizza per stimare le variazioni del valore economico e dei proventi da interessi netti (se del caso)**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse utilizzati per stimare il rischio di tasso di interesse.  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
| e) | **Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle utilizzate per l'informativa di cui al modello EU IRRBB1 (se del caso)**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove le principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di misurazione dell'ente differiscono da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE utilizzate per l'informativa di cui al modello EU IRRBB1, l'ente è tenuto a fornire una descrizione generale di tali ipotesi, comprese le motivazioni di tali differenze (ad esempio dati storici, ricerche pubblicate, giudizio e analisi della dirigenza ecc.).  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
| f) | **Descrizione ad alto livello delle modalità di copertura dell'IRRBB da parte dell'ente nonché del trattamento contabile correlato (se del caso)**  In particolare, conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a individuare l'effetto delle coperture a fronte dei loro rischi di tasso di interesse, comprese le coperture interne che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
| g) | **Descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate per le misure dell'IRRBB nel modello EU IRRBB1 (se del caso)**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una descrizione generale delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, lettere b) e c), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate ai fini del calcolo delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti nel modello EU IRRBB1. Tale descrizione generale deve concernere almeno:   1. le modalità di determinazione della data di scadenza media per la revisione delle condizioni dei depositi non vincolati, comprese eventuali caratteristiche uniche del prodotto che incidono sulla data di revisione comportamentale ipotizzata; 2. la metodologia utilizzata per stimare i tassi di rimborso anticipato dei prestiti e/o i tassi di ritiro anticipato per i depositi a tempo determinato e altre ipotesi significative; 3. ogni altra ipotesi, anche per gli strumenti con opzionalità comportamentali, che abbia incidenza rilevante sulle misure dell'IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1, compresa una spiegazione della rilevanza.   Conformemente all'articolo 448, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali obblighi di informativa non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
| h) | **Spiegazione della rilevanza delle misure dell'IRRBB e delle loro variazioni significative rispetto alle informative precedenti**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a fornire una spiegazione generale della rilevanza delle misure dell'IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1 e delle eventuali variazioni significative di tali misure dell'IRRBB dalla precedente data di riferimento per l'informativa. |
| i) | **Ogni altra informazione pertinente relativa alle misure dell'IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1 (facoltativo)**  Ogni altra informazione pertinente che gli enti desiderano comunicare in merito alle misure dell'IRRBB riportate nel modello EU IRRBB1.  Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della medesima direttiva, gli enti sono tenuti a pubblicare i parametri utilizzati per gli scenari prudenziali di shock, la definizione di proventi da interessi netti che utilizzano e ogni altra informazione pertinente per comprendere le modalità di calcolo delle variazioni dei proventi da interessi netti nel modello EU IRRBB1. |
| 1), 2) | **Pubblicazione della data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati**  Conformemente all'articolo 448, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a pubblicare la data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati di controparti al dettaglio e controparti all'ingrosso non finanziarie. La pubblicazione riguarda separatamente la parte fissa ("*core*") e l'intero importo dei depositi non vincolati di controparti al dettaglio e controparti all'ingrosso non finanziarie. |

**Istruzioni per la compilazione del modello d'informativa EU IRRBB1**

1. Gli enti sono tenuti a valutare il rischio di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione sulla base della metodologia del proprio sistema interno di misurazione del rischio, della metodologia standardizzata o della metodologia standardizzata semplificata, quando applicabile, ai sensi dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, dati gli scenari prudenziali di shock e le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE.
2. Le presenti istruzioni sono state elaborate sulla base degli obblighi di cui all'articolo 448 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in linea con la norma in materia di informativa del terzo pilastro di Basilea.
3. Nella prima informativa gli enti non sono tenuti a fornire le informazioni relative al periodo precedente.

|  |  |
| --- | --- |
| Istruzioni per la compilazione del modello d'informativa EU IRRBB1 | |
| **Colonna** | **Spiegazione** |
| **a, b** | **Variazioni del valore economico del capitale proprio**  Articolo 448, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti segnalano le variazioni del valore economico del capitale proprio in base a ciascuno scenario prudenziale di shock relativo ai tassi di interesse, per il periodo corrente e quello precedente, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE. |
| **c, d** | **Variazioni dei proventi da interessi netti**  Articolo 448, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti segnalano le variazioni dei proventi da interessi netti in base ai due scenari prudenziali di shock relativo ai tassi di interesse previsti nel modello per il periodo corrente e quello precedente, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.  Fino a quando saranno applicabili gli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, gli enti descrivono la definizione e le caratteristiche principali (scenari, ipotesi e orizzonti) dei proventi da interessi netti che utilizzano al punto i) della tabella EU IRRBBA oppure, se lasciano vuote tali colonne, riportano i motivi di tale scelta al punto i) della tabella EU IRRBBA. |
| **Riga** | **Spiegazione** |
| **1** | **Parallelo verso l'alto (Parallel up)**  Gli enti sono tenuti a pubblicare le variazioni del valore economico del capitale proprio e le variazioni dei proventi da interessi netti in uno scenario in cui la curva di rendimento subisce uno shock verso l'alto costante e parallelo.  Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, i parametri utilizzati per questo scenario sono descritti al punto i) della tabella EU IRRBBA. |
| **2** | **Parallelo verso il basso (Parallel down)**  Gli enti sono tenuti a pubblicare le variazioni del valore economico del capitale proprio e le variazioni dei proventi da interessi netti in uno scenario in cui la curva di rendimento subisce uno shock verso il basso costante e parallelo.  Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, i parametri utilizzati per questo scenario sono descritti al punto i) della tabella EU IRRBBA. |
| **3** | Incremento della pendenza della curva (Steepener)  Gli enti sono tenuti a pubblicare le variazioni del valore economico del capitale proprio in uno scenario in cui la curva di rendimento subisce un ribasso dei tassi a breve e un rialzo dei tassi a lungo.  Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, i parametri utilizzati per questo scenario sono descritti al punto i) della tabella EU IRRBBA. |
| **4** | Appiattimento della curva (Flattener)  Gli enti sono tenuti a pubblicare le variazioni del valore economico del capitale proprio in uno scenario in cui la curva di rendimento subisce un rialzo dei tassi a breve e un ribasso dei tassi a lungo.  Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, i parametri utilizzati per questo scenario sono descritti al punto i) della tabella EU IRRBBA. |
| **5** | **Rialzo dei tassi a breve (Short rates up)**  Gli enti sono tenuti a pubblicare le variazioni del valore economico del capitale proprio in uno scenario in cui la curva di rendimento subisce un rialzo dei tassi a breve.  Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, i parametri utilizzati per questo scenario sono descritti al punto i) della tabella EU IRRBBA. |
| **6** | **Ribasso dei tassi a breve (Short rates down)**  Gli enti sono tenuti a pubblicare le variazioni del valore economico del capitale proprio in uno scenario in cui la curva di rendimento subisce un ribasso dei tassi a breve.  Fino a quando saranno applicabili i criteri degli orientamenti specificati all'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e gli ulteriori elementi elencati all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, i parametri utilizzati per questo scenario sono descritti al punto i) della tabella EU IRRBBA. |

"